Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 145

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 14 giugno 1966

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Giovedì 26 maggio, alle ore 11, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Cornel Burtica il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Romania.

(4704)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 383.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Anselmo, in Aosta.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Aosta in data 29 settembre 1964, integrato con postilla del 30 ottobre 1964 e con dichiarazione del 2 agosto 1965, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Anselmo, in Aosta, quartiere Dora.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 384.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Cristo Re, in Cosenza.

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Cosenza in data 4 agosto 1964, integrato con prospetto del 7 luglio 1965 e dichiarazione del 3 dicembre successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di Cristo Re, in Cosenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 385.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, in Mottola (Taranto).

N. 385. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Giuseppe Lavoratore, in Mottola (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966, n. 386.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di « San Pietro Apostolo », in San Pietro Vernotico (Brindisi).

N. 386. Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di « San Pietro Apostolo », in San Pietro Vernotico (Brindisi).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1966, n. 387.

Approvazione dello statuto della Deputazione di storia patria per la Lucania, con sede in Potenza.

N. 387. Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato lo statuto della Deputazione di storia patria per la Lucania, con sede in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 109. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1966, n. 388.

Erezione in ente morale della Fondazione « Lascito Mina-Graffigna », con sede in Arenzano (Genova).

N. 388. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione « Lascito Mina-Graffigna », con sede in Arenzano (Genova), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con la modifica dello art. 15, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1966
Atti del Governo, registro n. 203, *foglio n.* 110. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1966.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Barbaresco » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Barbaresco », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura del Piemonte;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Barbaresco », formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 maggio 1965, n. 129;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati alla proposta del disciplinare sopracitato;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio;

Decreta:

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Barbaresco » ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1966

SARAGAT

RESTIVO — ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1966
Registro n. 8 Agricoltura e foreste, foglio n. 197

Disciplinare di produzione del vino « Barbaresco »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Barbaresco » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Barbaresco » deve essere ottenuto dalle uve del vitigno « Nebbiolo » delle sottovarietà « Michet », « Lamia », « Rosè », senza aggiunta di mosti o vini di altre varietà e provenienza, prodotte nella zona di produzione appresso descritta, già delimitata con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 1933, n. 238.

Tale zona comprende:

l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (già frazione di Barbaresco) e la parte della frazione « San Rocco Senodelvio » già facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica del 17 aprile 1957, n. 482.

Art. 3.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Barbaresco » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano preminentemente argilloso-calcarei. Il sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura ed in particolare l'incisione anulare.

La produzione massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore a q.li 80 di uva. A tale limite, anche in annate eccezionali favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 4.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento devono essere effettuate, di regola, nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nei seguenti Comuni:

Provincia di Cuneo, interi territori dei comuni di:

Alba - Albaretto - Arguello - Baldissero d'Alba - Barbaresco - Barolo - Belvedere - Bene Vagienna - Benevello - Bonvicino - Borgomale - Bosia - Bossolasco - Bra - Camo - Canale - Carrù - Castagnito - Castellinaldo - Castiglion Falletto - Castiglion Tinella - Castino - Castelletto Stura - Cerretto Langhe - Cervere - Cherasco - Clavesana - Cissone - Centallo - Cornegliano - Cortemilla - Cossano - Cravanzana - Cuneo - Diano - Dogliani - Farigliano - Feisoglio - Fossano - Genola - Govone - Grinzane Cavour - Guarene - La Morra - Lequio Berria - Lequio Tanaro - Magliano - Magliano Alpi - Mango - Marene - Margarita - Monchiero - Mondovì - Monforte - Montà - Montanera - Montaldo Roero - Montelupo - Monteu Roero - Monticello - Morozzo - Narzole - Neive - Neviglie - Novello - Perletto - Piobesi - Piozzo - Pocapaglia - Priocca - Rocca de' Baldi - Rocchetta Belbo - Roddi - Roddino - Rodello - S. Albano Stura - Salmore - Savigliano - Serralunga - Serravalle Langhe - Sinio - Somano - Sommariva Perno - S. Stefano Belbo - S. Stefano Roero - Santa Vittoria - Torre Bormida - Treiso - Trezzo Tinella - Trinità - Verduno - Vezza d'Alba.

Provincia di Asti, interi territori dei comuni di:

Agliano - Asti - Azzano - Belveglio - Bubbio - Calamandrana - Canelli - Calosso - Cassinasco - Castel d'Annone - Castelnuovo - Castel Boglione - Castel Rocchero - Castelnuovo Belbo - Calcea - Castagnole Lanze - Cerro - Cessole - Coazzolo - Costigliole - Isola - Loazzolo - Moasca - Mombercelli - Mongardino - Montaldo Scarampi - Montegrosso - Nizza - Rocchetta Tanaro - Rocca d'Arazzo - San Marzano - S. Damiano d'Asti - Vaglio - Vesimo - Vigliano - Vinchio.

Provincia di Alessandria, interi territori dei comuni di:

Acqui Terme - Cassine - Strevi.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, in modo da assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali.

Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni e conservato, per almeno un anno di detto periodo, in botti di rovere o di castagno. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Nel primo anno di applicazione del presente disciplinare, il predetto periodo di invecchiamento è ridotto ad un anno.

Art. 6.

Il vino « Barbaresco » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: rosso granato con riflessi aranciati;

odore: profumo caratteristico, etereo, gradevole e intenso;

sapore: asciutto, pieno, robusto, austero ma vellutato, armonico;

esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,5;

acidità totale: dal 5,50 all'8 per mille;

estratto secco netto: minimo grammi 23 litro;

pH: variabile da 3,20 al 3,50 a 20° C.

Art. 7.

Il vino « Barbaresco », sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare, come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva ». Il prodotto sottoposto invece ad un invecchiamento non inferiore a quattro anni può portare, come specificazione aggiuntiva, la dizione « Riserva speciale ».

In entrambi i casi sulla confezione del recipiente deve figurare l'indicazione veritiera dell'annata di produzione delle uve.

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino « Barbaresco », in vista della vendita, devono essere di forma bordolese, borgognona o similari oppure corrispondenti ad antico uso o tradizione. Esse debbono essere di vetro oscuro e di capacità corrispondenti ai tipi contraddistinti con le sigle *F - G - H - I - L - FL*, di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'Albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, numero 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art 2, purchè esse non superino il 25% del totale delle viti a Nebbiolo esistenti nell'azienda.

Il predetto periodo di tolleranza viene elevato a sei annate agrarie per i vigneti in cui siano presenti viti della sottovarietà « Bolla » del vitigno « Nebbiolo », purchè esse, singolarmente od unitamente ad altri vitigni, non superino il 25% del totale delle viti a Nebbiolo esistenti nell'azienda.

Allo scadere dei suddetti periodi di tolleranza, i vigneti di cui ai precedenti commi saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la composizione dei vigneti alle disposizioni di cui all'art 2, dandone camunicazione all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare coloro che detengono vino « Barbaresco » allo stato sfuso devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Art. 10.

Per il vino « Barbaresco », confezionato in recipienti non superiori a cinque litri e già in commercio alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, è concesso un periodo di due anni, dalla predetta data, ai fini dello smaltimento.

Art. 11.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Barbaresco » vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(4900)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Sostituzione di due membri della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Viste le note del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza numeri 33652 e 33653, datate 29 dicembre 1965, con le quali viene prospettata la necessità di sostituire il dott. Dotti Pietro e il dott. Chiapponi Mario — membri della citata Commissione quali rappresentanti, il primo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, il secondo, dei datori di lavoro aderenti all'Associazione degli industriali della provincia di Piacenza — rispettivamente con l'esperto Belli Pietro e con il dott. Bassanetti Pier Paolo;

Decreta:

Articolo unico.

L'esperto Belli Pietro e il dott. Bassanetti Pier Paolo sono nominati membri della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza — quali rappresentanti, il primo, dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e, il secondo, dell'Associazione industriali della provincia di Piacenza — in sostituzione, rispettivamente, del dott. Dotti Pietro e del dott. Chiapponi Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4778)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1966.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Piacenza numero 4599, datata 22 febbraio 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Priori Antonio — membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) — con il signor Giuliani Scipione;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Giuliani Scipione è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., in sostituzione del sig. Priori Antonio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1966

Il Ministro: Bosco

(4777)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1966.

Preparazioni farmaceutiche per uso endovenoso, parenterale od aerosolico contenenti enzimi proteolitici singoli od associati ad enzimi od altre sostanze aventi azione medicamentosa.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta la necessità di assoggettare a limitazioni e a particolari precauzioni la vendita e l'impiego in terapia delle preparazioni farmaceutiche per uso parenterale od aerosolico contenenti enzimi proteolitici singoli od associati ad enzimi od altre sostanze aventi

azione medicamentosa, mentre la necessità di siffatte limitazioni o precauzioni non ricorre per le stesse preparazioni ad uso orale;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 22 gennaio e del 26 febbraio 1966;

Visti gli articoli 124, 164, 167, 174 e 184 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965 che approva l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata la produzione e la vendita delle preparazioni farmaceutiche per uso endovenoso contenenti enzimi proteolitici singoli od associati ad enzimi od altre sostanze aventi azione medicamentosa.

Art. 2.

La vendita al pubblico delle preparazioni farmaceutiche per uso endomuscolare od aerosolico contenenti le sostanze di cui al precedente art. 1 è subordinata a presentazione di ricetta medica, rinnovata volta per volta.

La ricetta deve essere conservata dal farmacista.

I medici chirurghi che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio dell'ammalato al quale le rilasciano; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione dei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 della VII edizione della Farmacopea Ufficiale approvata con decreto ministeriale 28 luglio 1965.

Art. 3.

L'impiego in terapia delle preparazioni per uso endomuscolare od aerosolico contenenti enzimi proteolitici singoli con solvente o veicolante farmacologicamente attivo, od enzimi proteolitici comunque associati ad enzimi od altre sostanze aventi azione medicamentosa, è limitato esclusivamente ai pazienti ricoverati in cliniche universitarie, ospedali o case di cura legalmente riconosciute.

Detta limitazione non si applica alle preparazioni per uso endomuscolare od aerosolico contenenti enzimi proteolitici singoli o l'associazione chimotripsina-tripsina, purchè il solvente o il veicolante sia farmacologicamente inattivo.

Art. 4.

Le preparazioni farmaceutiche per uso endomuscolare od aerosolico contenenti enzimi proteolitici singoli od associati ad enzimi od altre sostanze medicamentose debbono recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, le seguenti avvertenze: « Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi volta per volta. Da usarsi sotto il personale controllo del medico secondo le istruzioni indicate nell'annesso foglio illustrativo ».

Oltre alle suddette avvertenze, le preparazioni farmaceutiche il cui impiego in terapia è limitato a norma del precedente art. 3 debbono recare sulle etichette, in caratteri bene evidenziati, anche la seguente avvertenza: « L'impiego in terapia è limitato esclusivamente ai pazienti ricoverati in cliniche universitarie, ospedali o case di cura legalmente riconosciute ».

Art. 5.

Tutte le preparazioni contemplate dal precedente articolo 2 debbono recare sul foglietto illustrativo, oltre alle altre eventuali controindicazioni, le seguenti istruzioni in caratteri bene evidenziati:

1) l'iniezione endomuscolare, con le opportune norme di prudenza, e la somministrazione aerosolica devono essere praticate esclusivamente dal medico o, sotto la sua responsabilità e vigilanza, da infermiere autorizzato;

2) l'infermo deve essere tenuto sotto sorveglianza per almeno 15 minuti dopo l'iniezione o la somministrazione aerosolica;

3) insieme al preparato il medico deve prescrivere anche una fiala di adrenalina da usare con le opportune norme in caso di insorgenza di fenomeni da collasso per ipersensibilizzazione;

4) l'uso del preparato deve essere escluso in tutti gli individui che abbiano presentato precedentemente manifestazioni di tipo allergico (asma, orticaria, eczemi, ecc.) o di ipersensibilizzazione;

5) il medico deve tenere presente che fenomeni nocivi da ipersensibilizzazione possono essere provocati anche in soggetti che non hanno mai avuto manifestazioni allergiche;

6) il medico deve altresì tenere presenti le indicazioni della terapia a base di enzimi proteolitici e le relative controindicazioni, evitandone l'uso anche in individui con manifestazioni morbose a carico dell'apparato cardiovascolare, renale o di altri organi, che possano far temere la scarsa resistenza del soggetto ad eventuali fenomeni di ipersensibilizzazione.

Art. 6.

E' vietato ai titolari delle autorizzazioni alla produzione e al commercio delle preparazioni farmaceutiche previste dal presente decreto, nonchè alle farmacie, di vendere dette preparazioni in confezionamenti, etichette e stampati non rispondenti alle precedenti disposizioni. Le preparazioni già immesse nel ciclo di distribuzione devono essere ritirate dal commercio a cura dei titolari delle autorizzazioni suddette.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicato, per l'esecuzione, ai medici provinciali e alla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti.

Roma, addì 16 maggio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(4811)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Approvazione delle tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di capitalizzazione e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di capitalizzazione e le relative condizioni di polizza, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova:

Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio annuo,
Tariffa relativa alla capitalizzazione a premio unico

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4875)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Società Italia Assicurazioni, con sede in Genova:

Tariffa n. 7, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (in sostituzione del decreto ministeriale 26 maggio 1964);

Tariffa, relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con una assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità;

Condizioni particolari di polizza regolanti l'assicurazione complementare per il caso di invalidità totale e permanente connessa ad una polizza vita, intesa come:

esonero dal pagamento dei premi;

corresponsione di una rendita temporanea di invalidità;

anticipata liquidazione del capitale in caso di morte per le assicurazioni di tipo misto;

Condizioni di polizza per l'adeguamento del capitale assicurato all'indice del costo della vita.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4874)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private; approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa 11, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 11 u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4872)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1966.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Compagnia di assicurazioni « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa 11, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di annualità temporanee certe pagabili in rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

Tariffa 11 u, relativa all'assicurazione, a premio unico, di annualità temporanee certe pagabili a rate posticipate dalla morte dell'assicurato, se essa avviene entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso.

Roma, addì 18 maggio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(4873)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Misura del rimborso delle spese di riscossione da corrispondersi da parte della Gestione case per lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11, comma sesto, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente l'istituzione della Gestione case per lavoratori, il quale stabilisce che con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale deve essere fissata la misura del rimborso delle spese per la riscossione dei contributi afferenti alla Gestione case per lavoratori da corrispondersi agli Enti all'uopo incaricati a carico della Gestione stessa;

Visto l'art. 5, comma primo, del decreto ministeriale 20 novembre 1963, con il quale la misura del rimborso delle spese di riscossione suddette è determinata, per quanto concerne l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, nello 0,50 per cento dei contributi riscossi;

Vista la lettera n. 28/0505 del 14 ottobre 1965, con la quale l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, in considerazione che la misura del rimborso delle spese risulta inadeguata all'attuale onerosità del servizio, ha chiesto la modifica in aumento della misura del rimborso stesso;

Vista la lettera n. 2288 V-21 del 17 febbraio 1966, con la quale la Gestione case per lavoratori ha confermato l'inadeguatezza della misura del rimborso attribuita all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali in rapporto alla incidenza delle spese per lo svolgimento del servizio;

Ritenuto di dover modificare in aumento l'aliquota percentuale calcolata sui contributi riscossi, fissata nei confronti dell'Ente suddetto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del decreto ministeriale 20 novembre 1963;

Decreta:

La misura del rimborso delle spese di riscossione da corrispondersi da parte della Gestione case per lavoratori all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali è fissata nell'1 per cento dei contributi riscossi.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana con effetto dalla data del 1° gennaio 1966.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

(4810)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1966.

Ricostituzione del Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Vista la legge 5 luglio 1961, n. 579, sulla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1961, concernente la costituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 579 precitata;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del Comitato di vigilanza medesimo, scaduto per compiuto quadriennio di durata in carica;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalla Federazione fra le Associazioni del clero in Italia e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Comitato di vigilanza della gestione del Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto come segue:

Presidente:

Il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Membri:

Il direttore generale della previdenza ed assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Napoletano dott. Antonio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Viva dott. Riccardo e De Bartolo dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

Conti mons. Dino Maria, Turri mons. Antonio, Marchi mons. Tino e Barazzuoli mons. Giuseppe, in rappresentanza della Federazione tra le Associazioni del clero in Italia;

Il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 maggio 1966

Il Ministro: Bosco

(4906)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.

Nomina del Collegio sindacale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del regio decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione suddetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito in legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione, del Consiglio tecnico e del Collegio sindacale dell'Associazione citata;

Viste le designazioni effettuate dai Ministeri competenti e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Collegio dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1966, è così composto:

Onofri dott. Rino, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Allegra dott. Mario, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Fadda dott. Francesco, sindaco effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Carlizzi dott. Tommaso, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Scifoni dott. Filippo, sindaco effettivo, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Cacopardi dott. Mario, sindaco supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Sabadin dott. Natalino, sindaco supplente, in rappresentanza dell'Associazione sindacale fra le aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Il Ministro per l'industria e il commercio
ANDREOTTI

(4749)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1966.

Determinazione della spesa per l'anno 1966 del Servizio per i contributi agricoli unificati per l'accertamento e la riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e l'articolo 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura della spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1312, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1963, concernente la determinazione per l'anno 1965 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1966 il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1966, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate è stabilito nelle seguenti misure:

a) Gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:		
1) Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati) . . .	L.	1.165.319.683
2) Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	2.710.191.415
3) Assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	1.667.623.885
4) Assegni familiari	»	3.478.311.878
Totale . . .	L.	9.021.446.861
b) Gestione di competenza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:		
Assicurazione per le malattie e tutela della maternità	L.	2.300.000.000
c) Gestioni di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti:		
Assicurazione di malattia per i coltivatori diretti	»	914.377.455
Totale generale . . .	L.	12.235.824.316

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1966

Il Ministro: Bosco

(4904)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1966.

Impiego dei lieviti selezionati in enologia.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 5, primo comma, lettera *j*), del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, numero 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Decreta:

Art. 1.

I lieviti selezionati destinati alla vinificazione devono essere di specie alcoligene idonee e vive.

I lieviti da vinificazione possono essere posti in commercio solo in substrato pastoso, agarizzato, liofilizzato o liquido; in quest'ultimo caso debbono essere confezionati in recipienti di capacità non superiore a ml. 1000.

Sui recipienti contenenti i lieviti selezionati da vinificazione debbono figurare le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome del produttore;

b) sede dello stabilimento;

c) genere e specie del lievito;

d) natura e composizione del substrato;

e) periodo di utilizzazione, che non deve essere superiore a 90 giorni dalla data di preparazione, per i lieviti selezionati in substrato liquido, pastoso o agarizzato;

f) preparazione del « lievito di fermentazione », per i lieviti selezionati preparati sotto forma agarizzata o liofilizzata.

Art. 2.

I lieviti selezionati da impiegare nella vinificazione devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) essere in coltura pura ed appartenere alla specie indicata in etichetta;

b) essere capaci di provocare, nelle condizioni che saranno indicate coi metodi ufficiali di analisi dei mosti, vini ed aceti, il processo di fermentazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1966

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(4972)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1966.

Norme per l'attuazione degli interventi di mercato previsti dal Regolamento n. 19 adottato il 14 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea per la campagna di commercializzazione del grano 1966-67.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e la esecuzione dell'Accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, sull'istituzione della Comunità Economica Europea;

Visto il Regolamento n. 19, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Comunità Economica Europea n. 30 del 20 aprile 1962, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1965, con il quale sono state stabilite le norme regolatrici per la attuazione degli interventi di mercato nella campagna di commercializzazione del grano 1965-66;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, che istituisce l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo;

Considerato che l'art. 3 della citata legge stabilisce che la predetta Azienda esercita i compiti di organismo di intervento, previsti dal citato regolamento comunitario n. 19, dal 1° luglio 1966;

Considerato che nelle more dell'entrata in funzione degli organi e degli uffici dell'Azienda si rende necessario predisporre gli adempimenti occorrenti per la tempestiva attuazione degli interventi di mercato per la campagna di commercializzazione del grano decorrente dal 1° luglio 1966;

Ravvisata l'opportunità di affidare tali interventi a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni e di stabilire le modalità per l'espletamento dei detti compiti;

Decreta:

Art. 1.

Il servizio per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal Regolamento della Comunità Economica Europea n. 19 del 4 aprile 1962, è affidato, per la campagna di commercializzazione del grano 1966-67, a cooperative, a consorzi o loro organizzazioni

Art. 2.

Per ottenere l'attribuzione del servizio di cui al precedente articolo, gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il richiedente deve indicare nella domanda:

la ragione sociale ed il legale rappresentante

l'attività normalmente svolta;

le località nelle quali intende operare e la quantità di prodotto che è in grado di acquistare:

l'ubicazione dei magazzini disponibili, che debbono avere una capacità complessiva non inferiore a q.li 10.000 e singola non inferiore a q.li 5.000.

Le domande debbono essere corredate da.

atto costitutivo e statuto:

certificato della cancelleria del Tribunale, rilasciato non oltre 3 mesi prima della data del presente decreto, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad una buona conservazione del prodotto e la loro capacità ricettiva;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente;

dichiarazione di accettazione dell'atto disciplinare allegato al presente decreto, contenente norme regolatrici dell'attività che il richiedente è tenuto ad esplicare con la specifica approvazione, agli effetti dell'articolo 1341 del Codice civile, di ogni articolo del disciplinare medesimo.

Gli assuntori del servizio per le campagne di commercializzazione del grano 1964-65 e 1965-66, che chiedano l'attribuzione dell'incarico ai sensi del presente decreto, sono esonerati dal presentare l'atto costitutivo e lo statuto e, per i magazzini già riconosciuti idonei, la dichiarazione dell'Ispettorato provinciale della agricoltura.

Art. 3.

Il servizio di cui all'art. 1 è attribuito con provvedimento dell'Azienda, a norma della legge istitutiva.

Art. 4.

La regolazione dei rapporti con gli assuntori del servizio è effettuata a norma del disciplinare allegato al presente decreto.

Il compenso dovuto all'assuntore, ai sensi dell'articolo 13, secondo comma, della legge 13 maggio 1966, n. 303, sarà determinato, nei modi previsti dall'art. 19, secondo comma, della legge stessa, all'atto della firma del disciplinare.

Il presente decreto e l'allegato disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1966

Il Ministro: RESTIVO

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 10 giugno 1966 contenente norme regolatrici dell'attività da esplicare, nella campagna di commercializzazione del grano 1966-67, per l'attuazione degli interventi di mercato, previsti dal Regolamento n. 19, adottato il 4 aprile 1962 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

Art 1

Per la campagna di commercializzazione del grano 1966-67, l'assuntore del servizio si impegna ad effettuare tutte le operazioni di acquisto, di finanziamento, di conservazione e di vendita del prodotto con l'osservanza delle norme del presente atto disciplinare.

Art 2

L'assuntore è tenuto ad acquistare tutto il grano che gli verrà offerto in vendita, nei limiti delle quantità e nei centri di commercializzazione stabiliti nel provvedimento di attribuzione del servizio.

Gli acquisti di grano debbono essere effettuati ai prezzi di intervento fissati, per la campagna di commercializzazione 1966-1967 con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi con le maggiorazioni e le detrazioni in esso stabilite per le caratteristiche merceologiche del prodotto e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art 4

Art. 3

Il grano deve essere consegnato dai venditori a monte magazzino, alla rinfusa, nei depositi dell'assuntore del servizio al netto di ogni spesa di facchinaggio, pesatura e trasporto

Non potrà essere acquistato grano con una percentuale di impurità superiore al 5 % o grano avente peso inferiore a kg 73 per ettolitro per il tenero ed a kg 76 per il duro, o che presenti anche semplici tracce di tarlo, muffa, carie e carbonatura o che contenga semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

Non potranno inoltre essere acquistati grani duri con percentuale di bianconati e teneri superiori al 50 %. La percentuale di grani teneri non potrà superare comunque il 10 %.

Art. 4

Ai prezzi di intervento vanno applicate le maggiorazioni mensili stabilite per la campagna di commercializzazione 1966-67, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui il venditore effettua la consegna del prodotto.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto l'assuntore del servizio deve pagarne il prezzo al venditore A tal fine egli rilascia al venditore stesso una bolletta di acquisto dalla quale debbono risultare: la data di consegna del prodotto, l'intestatario, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche ed il valore del grano consegnato.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento

Il modello della bolletta sarà rimesso all'assuntore del servizio dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Una copia della bolletta deve essere trattenuta dall'assuntore presso il magazzino che ha ricevuto il prodotto.

Art. 6.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni oggetto del presente disciplinare sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 7.

L'assuntore del servizio provvede alla buona conservazione del grano acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini riconosciuti idonei dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e debbono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento a cubatura delle masse, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse debbono essere tenute separate in rapporto alla qualità: tenero, duro Cappelli, o assimilati Grifoni Marzuoli, Timilie e Neri di Sicilia.

Presso ogni magazzino debbono essere istituiti un registro di carico ed un registro di scarico, da tenere costantemente aggiornati annotandovi tutti i movimenti d'entrata e d'uscita del prodotto, per quantità, qualità e caratteristiche merceologiche e relativi valori.

Il modello di tali registri sarà fornito all'assuntore del servizio dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Art. 8.

L'assuntore è tenuto a vendere il grano a chiunque ne faccia richiesta.

Le vendite devono essere effettuate ai prezzi indicativi, stabiliti per la campagna di commercializzazione 1966-67 con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, con le maggiorazioni e le detrazioni in esso stabilite per le caratteristiche merceologiche del prodotto e con le maggiorazioni mensili di cui al successivo art. 10.

Il prodotto venduto deve essere consegnato franco magazzino alla rinfusa, a cura e spese degli acquirenti.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura, da emettersi appena ultimata la consegna del prodotto e dalla quale dovrà risultare: l'acquirente, la quantità, la qualità, le caratteristiche merceologiche, il valore, il magazzino di deposito e la data di consegna del prodotto e la data di pagamento di cui all'art. 12, primo comma del presente disciplinare.

Il modello di tale fattura sarà fornito dall'A.I.M.A. all'assuntore del servizio.

Art. 9.

Quindicinalmente l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A., con plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e delle fatture di vendita allegate rispettivamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico.

Con lo stesso plico deve essere inviato anche un elenco dei pagamenti effettuati nel corso della quindicina, con l'indicazione degli estremi delle bollette di acquisto, delle quantità e degli importi pagati.

Art. 10.

Ai prezzi indicativi vanno applicate le maggiorazioni mensili, stabilite, per la campagna di commercializzazione 1966-67, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Tali maggiorazioni si applicano nella stessa misura qualunque sia il giorno del mese in cui l'acquirente effettua il ritiro del prodotto.

Art. 11.

Per particolari esigenze di mercato il Ministro per l'agricoltura e le foreste potrà disporre, nei singoli centri di commercializzazione, la sospensione totale o parziale delle vendite, o la vendita del prodotto a prezzi inferiori a quelli indicativi. In questo ultimo caso la vendita non potrà essere disposta a prezzi inferiori a quelli di intervento in vigore all'atto della vendita stessa.

Art. 12.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento prima del ritiro del prodotto, al prezzo indicativo base, fissato per il centro di commercializzazione nel quale si trova il prodotto, aumentato dell'ammontare delle maggiorazioni mensili vigenti alla data del ritiro, nonchè di un importo di L. 200 a quintale per il grano tenero e di L. 250 a quintale per il grano duro, a titolo di acconto per le eventuali maggiorazioni relative alle caratteristiche merceologiche del prodotto.

L'assuntore del servizio provvede alla consegna del prodotto venduto solo dopo il pagamento e procede immediatamente:

all'emissione della fattura di vendita, in base alle effettive caratteristiche merceologiche del prodotto consegnato;

ai relativi conguagli, derivanti dalla differenza tra il prezzo risultante dalle fatture e l'importo versato dagli acquirenti.

La differenza fra il prezzo base indicativo e quello base di intervento: per L. 200 a quintale, è trattenuto dall'assuntore a titolo di acconto sul compenso che gli compete; la rimanenza viene versata in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ed intestato all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Le modalità di tale versamento verranno indicate dalla stessa Azienda.

Art. 13.

All'assuntore del servizio è dovuto un compenso per ogni quintale di grano effettivamente acquistato ed immesso nei magazzini dell'assuntore, nella misura che sarà determinata, all'atto della firma del presente disciplinare, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 10 giugno 1966, al quale è annesso il presente atto disciplinare.

Il compenso si intende riferito ad un periodo di giacenza del prodotto in magazzino di mesi 6; esso subirà una variazione del 5 per cento in più o in meno rispettivamente per ogni due mesi di maggiore o minore giacenza e sarà maggiorato del costo del finanziamento, valutato al tasso del 7 per cento, sulle somme impiegate nell'acquisto del prodotto per la durata dell'effettiva giacenza del grano nei magazzini.

In sede di liquidazione del compenso come sopra determinato, saranno detratti la eccedenza fra le maggiorazioni mensili riscosse all'atto della vendita del prodotto e quelle corrisposte all'atto dell'acquisto del prodotto stesso, nonchè gli acconti previsti dal precedente art. 12.

Art. 14.

Per il prodotto invenduto al termine della campagna di commercializzazione, da trasferire alla campagna successiva, sarà corrisposta all'assuntore del servizio la differenza tra il prezzo finale d'intervento della campagna 1966-67 e quello iniziale della campagna successiva.

Tale differenza, ad eccezione di quella derivante dalla eventuale diversità dei prezzi iniziali d'intervento delle due campagne, va detratta dall'ammontare del compenso che compete all'assuntore del servizio.

L'ammontare delle giacenze e la loro ubicazione per ogni magazzino dovranno essere comunicati, entro il 15 luglio 1967, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite di grano effettuati nel corso della campagna di commercializzazione, secondo le prescrizioni e nei termini che saranno stabiliti dall'Azienda e comunicati all'assuntore stesso entro il 31 dicembre 1966.

Art. 16.

E' in facoltà dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel corso della campagna di commercializzazione l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo impartirà le necessarie ed opportune disposizioni affinchè l'attività dell'assuntore del servizio si svolga nel pieno rispetto delle norme del regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità Economica Europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore granario.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'Azienda potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto al compenso di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e di terzi.

(5025)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 60 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3998/R in data 25 febbraio 1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Dimipen*, 1 fiala da gr. 1 + 1 fiala da 3 cc. di solvente; 5 fiale da g. 1 + 5 fiale da 3 cc. di solvente	Alfa Farmaceutici, Bologna, via Cimabue, 9/4	8- 6-1962	19755	28-12-1965
2	*Synpen*, 12 capsule da mg. 125 (200.000 U.I.) . . .	Id.	11- 3-1961	18664	28-12-1965
3	*Synpen*, 8 e 12 capsule da mg. 250 (400.000 U.I.) . .	Id.	11- 3-1961	18664/I	28-12-1965
4	*Synpen*, flacone da gr. 60 di polvere per emulsione estemporanea	Id.	11- 3-1961	18664/A	28-12-1965
5	*Eudina*, flacone sciroppo da gr. 230 tipo semplice .	Prodotti Specializzati Natali, Bologna, via Marsili, 2	20-11-1956	11856	26-10-1965
6	*Eudina*, flacone da gr. 230 di sciroppo con valeriana	Id.	20-11-1956	11856/C	26-10-1965
7	*Colitalbina*, 20 compresse da gr. 0,50	Delta, Brescia, via Spalto S. Marco, 1	3-11-1952	7238	28-10-1965
8	*Colitalbina*, granuli confettati· flacone da gr. 50 . .	Id.	5- 9-1959	7238/A	28-10-1965
9	*Deltazina*, 20 compresse	Id.	3-11-1952	7239	28-10-1965
10	*Jodomagnesina Solfovitaminica*, flacone gocce da 45 cc.	Id.	11- 8-1959	2661	28-10-1965
11	*Jodomagnesina Solfovitaminica*, 6 fiale × 5 cc. . .	Id.	11- 8-1959	2661/A	28-10-1965
12	*Cortivis*, 4 fiale × mg. 2	Vister Vismara Terapeutici, Casatenovo (Como)	10- 1-1950	1757	26-10-1965
13	*Hepavis B*/12 (serie), 3 fiale × 2 cc. da 30 U.A. . . .	Id.	10- 5-1957	3672/I	26-10-1965
14	*Hepavis B Complesso* (categoria), 5 fiale × 2 cc. intramuscolare + 5 confetti per uso orale	Id.	27- 9-1958	708/A	9- 9-1965
15	*Hepavis* (categoria), 10 fiale × 2 cc. intramuscolare + 20 confetti per uso orale	Id.	27- 9-1958	708/B	
16	*Hepavis Fortius* (categoria), 3 fiale × 3 cc.	Id.	5- 5-1947 27- 9-1958	708/C	1-10-1965
17	*Cristal Pectina*, 1 fiala × 3 cc.	Istituto Bruzzesi, Firenze, via Bolognese, 62	9-11-1951	3201	29-11-1965
18	*Glucarsile*, 12 fiale × 2 cc.	Farmaceutici Bruco, Genova, via Canevari, 24/6	26- 5-1952	6519	6-11-1965
19	*Antelmint*, 20 confetti da mg. 50	Isola I.B.I., Genova Quarto, viale Pio VII, 50	20-10-1961	17634	2-11-1965
20	*Clorofillina*, 24 confetti	Vecchi & Piam, Genova, via Padre S. Semeria, 5	14-12-1951	4700/A	15-11-1965
21	*Omnamicina* (iniettabile), 1 flaconcino da 400.000 U.I. + gr. 0,25 + 1 fiala da 2 cc. di solvente	Farbwerke Hoechst AG Meister Lucius, di Francoforte (Germania), rappr. in Italia dalla ditta Hoechst Emelfa, Milano, M. U. Traiano, 18	9-12-1960	8858	5- 1-1966
22	*Cap-A*, 36 confetti	Farmaco Merano, Milano, via Zanella, 5	31-10-1951	1581/A	5-11-1965
23	*Pluston*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	28- 9-1955	5593/C	5-11-1965
24	*Pragmolina S*, 10 fiale × g. 0,50	Farmalabor (ora a nome della ditta Farmitalia), Milano, via Turati, 18	9- 9-1961	4316/A	1- 3-1965
25	*Rinitene*, 20 confetti	Id.	8- 9-1960	3865	1- 3-1965
26	*Seconitril*, 100 compresse da gr. 0,30	Lab. Farm. Gallo (già registrata a nome della ditta Anonima Chimica Farmaceutica)	7-10-1959	15925	24-11-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
27	*Prurigal*, flacone da gr. 100 di soluzione per frizione	I.B.F. Ist. Bioch. Farmac. (già Fontanella), Legnano (Milano), corso Sempione, 60	3-12-1947 30- 6-1949	1011	28-12-1965
28	*Rinex*, tubo da gr 4 di polvere composta per aspirazione nasale	Id	10- 1-1948	1030	28-12-1965
29	*Albacillina*, 10 capsule	Istifar Albanese, Milano, via G. B. Vitotti, 3/5	18-10-1954	9457	21-12-1965
30	*Albavitam B/1*, 3 fiale × 2 cc da mg. 10	Id.	26- 7-1955 31- 5-1960	10216	21-12-1965
31	*Albavitam B/1*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	15- 4-1959 31- 5-1960	10216/1	21-12-1965
32	*Albavitam - C*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 125	Id.	7- 7-1954 5-11-1960	9125/A	21-12-1965
33	*Albavitam C*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 250	Id	7- 7-1954 5-11-1960	9125/A-1	21-12-1965
34	*Albavitam D/2*, 2 fiale × 2 cc. tipo urto	Id.	21- 7-1954 31- 5-1960	9171/1	21-12-1965
35	*Albavitam E*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 10	Id.	4- 3-1955 5-11-1960	9808/A	21-12-1965
36	*Albavitam E*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 50	Id.	4- 3-1955 5-11-1960	9808/A-1	21-12-1965
37	*Albavitam E*, 5 fiale × 2 cc. da mg. 100	Id.	4- 3-1955 5-11-1960	9808/A-2	21-12-1965
38	*Dijdrocillin* 500, flaconcino da 400.000 U.I. + gr. 0,500 + solvente; *Dijdrocillin* 1000, flaconcino da 400.000 U.I. + g. 1 + solvente	Id.	16- 3-1954	8735	21-12-1965
39	*Dijdrocillin* 250, flaconcino da 400.000 U.I. + gr. 0,250 + fiala solvente	Id.	8- 9-1954	8735/A	21-12-1965
40	*Doloton*, 5 fiale × 2 cc.	Id.	30- 5-1955	10061	21-12-1965
41	*Doloton*, 20 compresse	Id.	9-10-1956	10061/A	21-12-1965
42	*Doloton*, 5 supposte da gr. 2	Id.	9-10-1956	10061/B	21-12-1965
43	*Dusalgen*, 40 compresse	Id.	1- 9-1954	9241	21-12-1965
44	*Extroplex*, 3 fiale × 2 cc. tipo normale; 3 fiale × 2 cc tipo forte	Id.	3- 9-1951	5310	21-12-1965
45	*Fungicillina*, 16 compresse da gr. 0,30	Id.	25- 3-1958	13746	21-12-1965
46	*Multicillina*, flacone da 800.000 U.I. + fiala solvente × 3,5 cc.	Id.	29- 5-1956	11181	21-12-1965
47	*Pamisal*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	8- 4-1952	6207	21-12-1965
48	*Pasicillin*, flacone da 1.500.000 U.I. + fiala solvente	Id.	29- 1-1953 6-12-1954	5416	21-12-1965
	Pasicillin R, flacone da 400.000 U.I. + fiala solvente	Id.			
	Pasicillin R, flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente	Id.			
49	*Pasicillin*, flacone da 200.000 U.I. + fiala solvente; flacone da 500.000 U.I. + fiala solvente	Id.	29- 1-1953	5416/A	21-12-1965
50	*Pasicillin*, flacone da 1.000.000 U.I. + fiala solvente	Id.	25-10-1954	5416/B	21-12-1965
51	*Peni Pulmo*, 2 supposte da 250.000 U.O.	Id.	15- 2-1956	10100/A	21-12-1965
52	*Thios Bromo B/1*, 5 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Id.	26-10-1949	2562	21-12-1965
53	*Thios H* 1, 15 compresse da gr. 0,50	Id.	15- 4-1950	3231	21-12-1965
54	*Thios K. C.*, 5 fiale × 1 1/2 cc. + 5 fiale × 1/2 cc.	Id.	29- 9-1949	1719	21-12-1965
55	*Thios Semplice*, 5 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Id.	23- 2-1952	6003	21-12-1965
56	*Thios Efedrina H* 1, 5 fiale × 5 cc.; 5 fiale × 10 cc.	Id.	23- 2-1952	6003/A	21-12-1965
57	*Thios Magnesio D2*, 5 fiale × 5 cc.	Id.	19-12-1955	6003/B	21-12-1965
58	*Thios Magnesio D/2*, 5 fiale × 10 cc.	Id.	19-12-1955	6003/C	21-12-1965
59	*Uitravit B/12* (normale), 3 fiale × 3 cc. da mcg. 1000	Id.	21- 9-1961	18159/1	21-12-1965
60	*Vialina*, 4 capsule gelatinose	Id.	3- 3-1958	13587	21-12-1965
61	*Viroplex*, 3 fiale × 2 cc. da mg. 5 tipo normale; 3 fiale × 2 cc. da mg. 10 tipo forte	Id.	19- 7-1951	5139	21-12-1965
62	*Vitam KC-Citrina*, 15 compresse	Id.	5-10-1953	3621/A	21-12-1965
63	*Ascofillina*, 10 supposte	Marvin, Milano, via Soperga, 54	12-12-1958	9718/A-9	2- 8-1965
64	*Cloramidina Complex*, 5 supposte da gr. 0,500	Id.	27- 7-1957	9424/B	30- 8-1965
65	*Cromamidina*, 20 compresse	Id.	16- 5-1959	15127/A	30- 8-1965
66	*Cromaciclina P Complex* (iniettabile), 1 flacone da mgr 250 + fiala solvente	Id.	6- 9-1960	12625/B-1	30- 8-1965

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
67	*Marvicillina (iniettabile)*, 1 flacone da 1.000.000 U.I. con annessa fiala solvente da 4 cc.	Marvin, Milano, via Sonerga, 54	12- 9-1959	13602/I	30- 8-1965
68	*Butartrina*, 5 supposte da gr. 0,10 bambini	Mediolanum di Volpi dott. Guido, Milano, via Boccaccio, 35	2- 3-1957	9826/B	28-12-1965
69	*Bio-Polyvit*, 35 compresse	Offiter, Milano, via Paganini, 5	20- 2-1950	2996	7- 1-1966
70	*Toxinevral*, 3 fiale × 2 cc.	Sigurtà Farmaceutici, Milano, via Canova, 19	17-10-1947 19- 5-1953	914	7- 1-1966
71	*Albamycin*, flacone sciroppo da 59 cc. (125 mg. × 5 cc.)	The Upjohn Company di Kalamazzo Michingan (USA), rappresentata in Italia dalla ditta Upjohn S.p.A., Milano, via Don Orione, 10	15- 5-1957 30-11-1965	12546/A	11- 1-1966
72	*Novanest*, 1 fiala × 6 cc.; 1 fiala × 3 cc.	Zambeletti, Milano, via L. Zambeletti, 12/14	15- 7-1949 20-10-1949	2181	17- 1-1966
73	*Novaneurina*, 20 compresse da mg. 50	Cutolo Calosi, Napoli, via P. Castellino, 111	2- 8-1958	8736/I	12- 1-1966
74	*Isicaina*, 10 fiale × 2 cc. soluzione Aa; 10 fiale × 2 cc. soluzione Ab; 10 fiale × 2 cc. soluzione Ba; 6 fiale × 5 cc. soluzione Ba; 6 fiale × 5 cc soluzione Bb; 3 fiale × 10 cc soluzione Bb; 6 fiale × 5 cc. soluzione Ca; 10 fiale × 2 cc. soluzione Cb	Ist. Sieroterapico Italiano, Napoli, via S. Giacomo dei Capri, 66	21- 6-1952	6664	13- 1-1966
75	*Stomato Penicillina*, 20 compresse da 1000 U.I. . .	Id.	26- 6-1950	1062/A	14- 1-1965
76	*Protobil*, 30 compresse tipo semplice; 30 compresse con cascara; flacone sciroppo da gr. 180 tipo semplice; flacone sciroppo da gr. 180 con cascara	Savoma Medicinali, Parma, via Baganza, 2	9- 3-1949	1814	24- 2-1965
77	*Pyrizil*, 3 fiale × 1 cc.	LA.FA.RE. (già registrata a nome della ditta Zambon), Reggio Emilia, viale Risorgimento, 50	4- 1-1952	1658/B	25-11-1964
78	*Ethazanone*, 20 compresse	Farmamerica (già Pitma Moore Company), Roma, viale Parioli, 90	21- 9-1960	16911	14- 1-1965
79	*Fortipan*, 10 fiale × 2 cc.	Id.	19-11-1960 26- 7-1961	8012	14- 1-1965
80	*Fortipan*, 10 supposte tipo normale	Id.	19-11-1960 26- 7-1961	8012/A	14- 1-1965
81	*Fortipan*, 10 supposte tipo forte	Id.	19-11-1960 26- 7-1961	8012/A	14- 1-1965
82	*Protalba*, 20 tavolette	Id.	31-1- 1961	11158	14- 1-1965
83	*Dolox* (iniettabile), flacone 10 cc. × mg. 10	Gero Farmaceutici (già registrata a nome della ditta Medital), Roma, via A. Brisse, 27	4-12-1958	14348	21- 9-1965
84	*Mysteclin-V*, flacone sciroppo da 60 cc.	E.R. Squibb & Sons di New York (USA) rappresentata in Italia dalla ditta Squibb S.p.A., Roma, via Salaria, 716	26- 8-1961	13502/B	20-10-1964
85	*Mysteclin-V*, 8 e 12 capsule da mg. 250	Id.	4- 1-1962	13502	20-10-1964
86	*Calbiol* (semplice), 5 fiale × 10 cc.	AFA - Attività Farmaceutiche Affini, Torino, corso G. Marconi, 20	24-10-1959	2414/I	26- 1-1966
87	*Solarsina* (semplice), flacone elisir da gr. 200 . . .	Id.	5-12-1959	2980	26- 1-1966
88	*Solarsina* (semplice), 12 fiale × 2 cc. di I grado . .	Id.	5-12-1959	2980/B	26- 1-1966
89	*Solarsina* (semplice), 12 fiale × 2 cc. di II grado .	Id.	5-12-1959	2980/B-I	26- 1-1966
90	*Deltelan*, pomata dermatologica n. 1 (serie allo 0,25 per cento); tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Lab. Glaxo, Verona, via Q. Filopanti, 5	26- 1-1961	15852/I	3- 1-1966
91	*Deltelan*, categoria pomata dermatologica n. 2 allo 0,5 %; tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Id.	3-10-1959	15852/A	3- 1-1966
92	*Deltelan* serie di categoria, pomata dermat. n. 2 allo 0,25 %; tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Id.	26- 1-1961	15852/A-I	3- 1-1966
93	*Deltelan*, categoria lozione dermatologica allo 0,25 % flacone × 20 cc. di lozione	Id.	3-10-1959 3-10-1959	15852/B	3- 1-1966
94	*Deltelan*, serie di categoria lozione dermatologica allo 0,1 % flacone × 20 cc. lozione	Id.	26- 1-1961	15852/B-I	3- 1-1966

N d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categoria e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
95	*Deltelan-N*, pomata dermatologica n. 1 allo 0,5 % (categoria); tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Lab. Glaxo, Verona, via Q. Filopanti, 5	14- 7-1960	15852/F	3- 1-1966
96	*Deltelan-N*, pomata dermatologica n. 1 allo 0,25 % (serie di categoria); tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Id.	27- 2-1961	15852/F-1	3- 1-1966
97	*Deltelan-N*, pomata dermatologica n. 2 allo 0,5 % (categoria); tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Id.	3-10-1959	15852/G	3- 1-1966
98	*Deltelan-N*, pomata dermatologica n. 2 allo 0,25 % (serie di categoria; tubo × gr. 5 di pomata; tubo × gr. 15 di pomata	Id.	26- 1-1961	15852/G-1	3- 1-1966
99	*Deltelan-N*, lozione dermatologica allo 0,1 % (categoria); flacone × 20 cc. di lozione	Id.	26- 1-1961	15852/M	3- 1-1966
100	*Deltelan-N*, lozione dermatologica allo 0,25 % (serie di categoria); flacone 20 cc. lozione	Id.	26- 1-1961	15852/M-1	3- 1-1966
101	*Micoclorina* (iniettabile), flacone × 10 cc. da g. 0,50	Zambon, Vicenza, via Cappuccini, 40	7-11-1952	3663/D	10- 7-1964

(3727)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 111

Corso dei cambi del 13 giugno 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,20	624,20	624,245	624,35	624,20	624,20	624,23	624,20	624,20	624,20
$ Can.	579,31	579,40	579,40	579,50	579,10	579,25	579,60	579,20	579,25	579,30
Fr. Sv.	144,662	144,66	144,68	144,70	144,60	144,66	144,67	144,70	144,66	144,65
Kr. D.	90,22	90,18	90,28	90,29	90,20	90,24	90,27	90,20	90,24	90,25
Kr. N.	87,20	87,20	87,20	87,24	87,18	87,22	87,22	87,25	87,22	87,22
Kr. Sv.	121,082	121,04	121,05	121,06	121,05	121,08	121,05	121,10	121,08	121,04
Fol.	172,54	172,53	172,50	172,565	172,50	172,54	172,535	172,50	172,54	172,50
Fr. B.	12,546	12,548	12,55	12,55	12,54	12,54	12,5455	12,55	12,54	12,545
Franco francese	127,38	127,40	127,365	127,415	127,37	127,37	127,395	127,40	127,37	127,37
Lst.	1740,16	1741,50	1742 —	1742 —	1741,25	1740,40	1741,625	1740,40	1740,40	1741,30
Dm occ.	155,73	155,80	155,79	155,765	155,73	155,76	155,77	155,65	155,76	155,80
Scell. Austr.	24,165	24,165	24,17	24,1675	24,15	24,16	24,1625	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,72	21,70	21,75	21,71	21,78	21,71	21,7125	21,76	21,71	21,71
Peseta Sp.	10,41	10,41	10,41	10,4125	10,42	10,41	10,411	10,42	10,41	10,41

Media dei titoli del 13 giugno 1966

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	107,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,225
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,10
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,075
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 giugno 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,29
1 Dollaro canadese	579,55
1 Franco svizzero	144,685
1 Corona danese	90,28
1 Corona norvegese	87,23
1 Corona svedese	121,055
1 Fiorino olandese	172,55
1 Franco belga	12,548
1 Franco francese	127,405
1 Lira sterlina	1741,812
1 Marco germanico	155,767
1 Scellino austriaco	24,165
1 Escudo Port.	21,711
1 Peseta Sp.	10,412

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° febbraio 1966 al 28 febbraio 1966 all'importazione dei prodotti indicati dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso) **provenienti da:**

— **Paesi terzi.**

— **Stati** *membri* **della C.E.E.,** *quando tali prodotti sono* **accompagnati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Paesi terzi ».**

Prelievi in lire italiane per quintale

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Giorni: 1/3-2-1966 Paesi terzi	Giorni: 1/3-2-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 4/10-2-1966 Paesi terzi	Giorni: 4/10-2-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 11/24-2-1966 Paesi terzi	Giorni: 11/24-2-1966 Stati membri con restituzione prelievo	Giorni: 25/28-2-1966 Paesi terzi	Giorni: 25/28-2-1966 Stati membri con restituzione prelievo
ex 10 06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:								
	06 14	- gruppo 1	2.984	2.884	3.039	2.939	3.039	2.939	2.914	2.814
	07 15	- gruppo 2	2.984	2.884	3.039	2.939	3.039	2.939	2.914	2.814
ex 10 06-A		Riso semigreggio (non pilato):								
	08 12	- gruppo 1	3.730	3.605	3.799	3.674	3.799	3.674	3.643	3.518
	11 16	- gruppo 2	3.730	3.605	3.799	3.674	3.799	3.674	3.643	3.518
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:								
		- riso semilavorato:								
	17 25	- - gruppo 1	4.865	4.682	4.949	4.765	4.949	4.765	4.759	4.576
	18 28	- - gruppo 2	5.384	5.201	5.478	5.294	5.478	5.294	5.267	5.083
		- riso lavorato a fondo:								
	21 31	- - gruppo 1	5.157	4.973	5.246	5.062	5.246	5.062	5.044	4.861
	23 34	- - gruppo 2	5.750	5.566	5.850	5.666	5.850	5.666	5.623	5.440
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	1.497	1.409	1.497	1.409	1.428	1.340	1.428	1.340

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili per il periodo dal 1° febbraio 1966 al 28 febbraio 1966 all'importazione dei prodotti indica dall'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento comunitario n. 16/64 (settore riso), in provenienza dagli alt Stati membri della Comunità Economica Europea, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circol zione Mod. D.D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzion del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 1° febbraio 1966 al 3 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bass
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.094	1.094	2.884	1.094	1.094
	07 15	- gruppo 2	1.094	1.094	2.884	1.094	1.094
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.368	1.368	3.605	1.368	1.368
	11 16	- gruppo 2	1.368	1.368	3.605	1.368	1.368
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.819	1.819	4.682	1.819	1.819
	18 28	- - gruppo 2	2.009	2.009	5.201	2.009	2.009
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.926	1.926	4.973	1.926	1.926
	23 34	- - gruppo 2	2.143	2.143	5.566	2.143	2.143
10.66-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 4 febbraio 1966 al 24 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bass
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.094	1.094	2.939	1.094	1.094
	07 15	- gruppo 2	1.094	1.094	2.939	1.094	1.094
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.368	1.368	3.674	1.368	1.368
	11 16	- gruppo 2	1.368	1.368	3.674	1.368	1.368
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.819	1.819	4.765	1.819	1.819
	18 28	- - gruppo 2 . .	2.009	2.009	5.294	2.009	2.009
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.926	1.926	5.062	1.926	1.926
	23 34	- - gruppo 2	2.143	2.143	5.666	2.143	2.143
15.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

Prelievi in lire italiane per quintale, validi dal 25 febbraio 1966 al 28 febbraio 1966

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.06-A		Riso greggio (non pilato) o risone:					
	06 14	- gruppo 1	1.094	1.094	2.814	1.094	1.094
	07 15	- gruppo 2	1.094	1.094	2.814	1.094	1.094
ex 10.06-A		Riso semigreggio (non pilato):					
	08 12	- gruppo 1	1.368	1.368	3.518	1.368	1.368
	11 16	- gruppo 2	1.368	1.368	3.518	1.368	1.368
10.06-B		Riso in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:					
		- riso semilavorato:					
	17 25	- - gruppo 1	1.819	1.819	4.576	1.819	1.819
	18 28	- - gruppo 2	2.009	2.009	5.083	2.009	2.009
		- riso lavorato a fondo:					
	21 31	- - gruppo 1	1.926	1.926	4.861	1.926	1.926
	23 34	- - gruppo 2	2.143	2.143	5.440	2.143	2.143
10.06-C	09 10 13	Riso spezzato (rotture di riso)	zero	zero	zero	zero	zero

(3894)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 28 febbraio 1966 al 6 marzo 1966

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	09	I. siero di latte	2.486	3.344	739	2.486	4.491	5.280
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	12	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.408

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	15	1. inferiore o uguale all'1,5 %	7.984	11.111	6.028	7.984	9.958	15.858
	16	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	8.773	9.719	5.578	8.773	10.173	21.638
	17	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	10.073	9.679	5.188	10.073	11.633	24.158
	18	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	11.633	9.631	4.720	11.633	13.385	27.182
	19	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	12.413	9.607	4.486	12.413	14.261	28.694
	20	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	13.193	9.583	4.252	13.193	15.137	30.206
	21	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	16.573	9.479	3.238	16.573	18.933	36.758
	24	8. superiore al 43 %	23.853	9.255	1.563	23.853	27.109	50.870
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	27	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	7.210	8.156	4.015	7.210	8.610	17.888
	28	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510	8.116	3.625	8.510	10.070	20.408
	29	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070	8.068	3.157	10.070	11.822	23.432
	30	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850	8.044	2.923	10.850	12.698	24.944
	31	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630	8.020	2.689	11.630	13.574	26.456
	32	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010	7.916	1.675	15.010	17.370	33.008
	35	7. superiore al 43 %	22.290	7.692	zero	22.290	25.546	47.120
		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	38	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	41	2. altri	6.421	9.548	4.465	6.421	8.395	12.108
		c. latte condensato e altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	42	1. inferiore o uguale al 27%	7.938	14.401	6.955	13.722	10.673	20.682
	43	2. superiore al 27% e inferiore o uguale al 45%	zero	zero	zero	zero	4.655	28.395
	45	3. superiore al 45%	zero	zero	zero	zero	7.914	48.101
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	47	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	30.832	30.438	25.947	30.832	32.392	45.408
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	50	1. superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 13%	7.210 (*f*)	8.156 (*f*)	4.015 (*f*)	7.210 (*f*)	8.610 (*f*)	17.888

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)	51	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	8.510 (f)	8.116 (f)	3.625 (f)	8.510 (f)	10.070 (f)	20.408 (f)
	52	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	10.070 (f)	8.068 (f)	3.157 (f)	10.070 (f)	11.822 (f)	23.432 (f)
	53	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	10.850 (f)	8.044 (f)	2.923 (f)	10.850 (f)	12.698 (f)	24.944 (f)
	54	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	11.630 (f)	8.020 (f)	2.689 (f)	11.630 (f)	13.574 (f)	26.456 (f)
	55	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	15.010 (f)	7.916 (f)	1.675 (f)	15.010 (f)	17.370 (f)	33.008 (f)
	58	7. superiore al 43 %	22.290 (f)	7.692 (f)	zero (f)	22.290 (f)	25.546 (f)	47.120 (f)
	61	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (e)	6.421 (f)	9.548 (f)	4.465 (f)	6.421 (f)	8.395 (f)	12.108 (f)
		c. latte condensato ed altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	65	1. inferiore o uguale al 27 %	5.843	6.155	6.746	5.843	15.230	28.377
	66	2. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	7.780	31.420
	69	3. superiore al 45 % (e)	3.125	3.125	3.125	3.125	11.039	51.226
04.03		Burro (a):						
	02	A. burro fuso, ghee	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.567 (c) (g)	67.907 (g)
		B. altro:						
	05	I. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (d)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.140 (c) (g)	56.589 (g)
	03	II. non nominato	zero (g)	zero (g)	zero (g)	zero (g)	2.140 (c) (g)	56.589 (g)
04.04		Formaggi e latticini (a):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45 % in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (d)	zero	zero	zero	zero	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (d)	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	54	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	28	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.605
	02 31 57	II. Gorgonzola ed altri	1.101	361	zero	1.101	zero	10.605
		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	60	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa	esente	esente	esente	esente	esente	11.235
	39	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz	zero	zero	10.929 (h)	zero	zero	10.929
		III. Cheddar, Chester:						
	62	— Cheddar	zero	zero	17.364 (h)	zero	17.364 (h)	17.364
	65	— Chester	zero	zero	zero	zero	zero	17.364

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)	67 45 47 51	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	5.561	14.977	zero	5 561	9.112 (c)	30.980
	42	V. Tilsit (Havarti)	5.486	13.916	zero	5.486	10.540 (c)	22.655
	70	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa .	1.281	7.598	zero	1.281	1.510 (c)	14.931
	01 33 74	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	17 20 23 36	VIII. Latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	16.986
	13 16	F. formaggi fusi	4.421	12.434	3.644	5.943	9.851 (c)	31.790
17.02-A	04	Lattosio e sciroppo di lattosio (a)	7.309	5.008	2.908	7.309	7.856	13 042

(a) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B-II) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(b) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunta in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(c) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(d) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(e) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(f) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 kg di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 U.C.

(g) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 5.208 per quintale.

(h) Non è riscosso alcun prelievo quando il formaggio è scortato da certificato di circolazione Mod. D.D. 4 dove nel quadro *B* risulti apposta dall'autorità competente dello Stato membro esportatore, una delle seguenti indicazioni:

« Prodotto che non ha formato oggetto di intervento ».

« Produit n'ayant pas fait l'objet d'intervention ».

« Keine Interventionsware ».

« Geen interventieprodukt ».

Se il certificato di circolazione Mod. D.D. 4, nel quadro *B*, non contiene l'indicazione di cui al precedente comma, non è riscosso alcun prelievo soltanto quando il formaggio venga utilizzato per la trasformazione in formaggio fuso, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3485)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Santa Flavia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1966, il comune di Santa Flavia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.833.607, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4885)

Autorizzazione al comune di Villafranca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1966, il comune di Villafranca Sicula (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.082.564, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4886)

Autorizzazione al comune di Santa Margherita di Belice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1966, il comune di Santa Margherita di Belice (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.916.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4887)

Autorizzazione al comune di Ravanusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1966, il comune di Ravanusa (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 146.686.376, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4888)

Autorizzazione al comune di Naro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1966, il comune di Naro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.911.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4890)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 4 giugno 1966, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.694.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4889)

Autorizzazione al comune di Crotone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 maggio 1966, il comune di Crotone (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 568.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4891)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di area demaniale marittima sita in Locri (Rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 8 gennaio 1966 è stato rettificato il decreto interministeriale in data 18 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 21 luglio 1965, concernente la dismissione dal pubblico Demanio marittimo ed il trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato dell'area sita nel comune di Locri, avente la superficie di mq. 11.279, riportata in catasto al foglio n. 19, particella n. 305 del comune di Locri.

In base a detta rettifica, l'area sclassificata, della superficie di mq. 11.279, è riportata nel catasto del comune di Locri al foglio n. 19, particella n. 295, anzichè n. 305, come indicato nel sopracitato decreto in data 18 giugno 1965.

(4697)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Fisica generale » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di « Fisica generale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4979)

Vacanza della cattedra di « Geografia economica » presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio della Università di Padova (sede distaccata di Verona).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà convenzionata di economia e commercio dell'Università di Padova (sede distaccata di Verona), è vacante la cattedra di « Geografia economica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4980)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 26 novembre 1965 « Disposizioni per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1965-66 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 17 maggio 1966:

la lettera *c*) dell'art. 14 è sostituita come segue:

« *c*) dimostrare per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti; »;

la lettera *d*) dello stesso art. 14 è modificata nel senso che deve intendersi cancellato il rigo ripetuto:

« *d*) fornire, per ogni Provincia, gli elenchi nomina ».

(4920)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami per il conferimento di diciannove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, contenente norme relative all'ordinamento ed ai personale degli Archivi di Stato;

Accertato che nella qualifica iniziale del ruolo ragionieri della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato sono attualmente disponibili diciannove posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di diciannove posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di abilitazione tecnica commerciale;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni, nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanersene e non possono farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319;

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenute amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

4) a trentanove anni nei confronti:

a) dei combattenti o assimilati, di cui alle lettere da *a)* ad *e)* del precedente n. 1), decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2), 3) e 4) sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al numero 1), purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

5) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed agli invalidi che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci nella categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamate dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi civili;

c) delle vedove e degli orfani di guerra e delle vedove ed orfani dei caduti per la causa di servizio;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, dei salariati di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti; per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o della Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4, e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stato esentato.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Ministro.

Art. 4.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive delle Amministrazioni statali che non siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera *A*) del precedente art. 2, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di archivista od equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 400 ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli archivi di Stato, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle prefetture della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente ai predetti uffici, dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo o non di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande nel termine suddetto, a mezzo degli uffici presso i quali presta servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alle prefetture dopo il suddetto termine.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità. (Le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome del marito, il nome e cognome proprio);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, oppure i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio con l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo); in cui intendono sostenere la prova orale di cui al n. 6) dell'art. 7 del presente bando;

l) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo;

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 7.

L'esame consiste di due prove scritte e di una orale e si effettua in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

2) Ragioneria pubblica e privata e computisteria.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di diritto amministrativo e costituzionale;

3) Ordinamento degli archivi di Stato italiani;

4) Nozioni sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

5) Nozioni di statistica;

6) Una lingua straniera a scelta del candidato (inglese, tedesco, francese, spagnolo).

Art. 8.

Il diario e la sede delle prove scritte saranno comunicati, non meno di quindici giorni prima dell'inizio, ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e, comunque, nello stesso termine, il relativo decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per aver accesso all'aula d'esame, il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Gli impiegati appartenenti all'Amministrazione dello Stato potranno esibire la tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza.

Art. 9.

Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 10.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'esterno della sala di esami e nell'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 11.

I candidati che, dal suddetto elenco, rilevino di aver riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli archivi di Stato) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco, di cui al precedente art. 10, i documenti (indicati nel successivo art. 12) comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, sempre chè siano documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 12.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 11, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilato o invalido civile: certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

5) vedova di guerra: deve essere comprovato dal possesso dell'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

6) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) vedova e orfano di caduto per causa di servizio: dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

8) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e in categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed, in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

11) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio;

12) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) ex combattente o assimilato;

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860-Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 2700-Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento ad opera del nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: l'attestazione rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato, rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria o dagli altri Paesi del Continente Africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400;

14) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione dell'interno: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualsiasi titolo per non meno di un anno;

15) ex dipendente o dipendente di altra Amministrazione dello Stato: certificato dell'Amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

16) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 13.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge) viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 14.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora, fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 16.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'Interno (Direzione generale degli archivi di Stato), nel termine perentorio di giorni venti, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) l'estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza e della preferenza a termini del precedente art. 12;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare, ovvero dell'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilatine per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente delle disposizioni previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, combinate col disposto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e dalle disposizioni dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al primo comma del presente articolo.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra ed assimilati, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio alla visita collegiale di controllo, come previsto dalle disposizioni vigenti.

L'Amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una delle Amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i documenti suindicati devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo

Art. 17.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè in ciascun atto si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)*, del precedente art. 16, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati che dimostrino di essere impiegati civili di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e)*, *f)* e *g)* del ricordato art. 16.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e)* ed *h)* del precedente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo dal Comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 18.

L'amministrazione, accertato il possesso del requisito per l'ammissione all'impiego, *provvede ad adottare il formale provvedimento* di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si rendano successivamente vacanti.

Art. 19.

I vincitori del concorso sono nominati vice-ragionieri in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito. Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza o nel termine loro assegnati sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 20.

Il funzionario dirigente la Sezione I della Divisione personale della Direzione generale degli archivi di Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 marzo 1966

p. *Il Ministro:* AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1966
Registro n. 12 *Interno, foglio n.* 144

(4352)

Diario delle prove scritte e della prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966.

Si avvisano gli interessati che le prove scritte e la prova pratica di dattilografia del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 21 febbraio 1966, avranno luogo nei giorni 4, 5 e 6 luglio 1966, alle ore otto, nei seguenti capoluoghi:

1) Milano
2) Venezia
3) Bologna
4) Firenze
5) Roma
6) Napoli
7) Bari
8) Reggio Calabria
9) Palermo
10) Cagliari

La prova scritta di lingua tedesca, per coloro i quali hanno chiesto di partecipare ai posti riservati, di cui all'art. 2, lettera *A)* del bando di concorso, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - piano terra, stanza n. 2, il giorno 7 luglio 1966, alle ore otto.

La prova scritta di lingua italiana, per coloro i quali hanno chiesto di partecipare ai posti riservati, di cui all'art. 2, lettera *B)* del bando di concorso, chiedendo di sostenere le prove teoriche e la prova pratica di dattilografia in lingua tedesca, avrà luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - piano terra, stanza n. 2, il giorno 7 luglio 1966, alle ore otto.

(4880)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a ventidue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili in rapporto alle esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a ventidue posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili, carriera di concetto.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi: di maturità classica o scientifica, di abilitazione magistrale, di ragioniere e perito commerciale, di geometra, di segretario d'azienda o di contabile d'azienda, di addetto alle segreterie o alla contabilità d'azienda.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista, o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo articolo 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo articolo 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione

3) il titolo di studio posseduto;

3) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per i concorrenti che beneficino delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per gli invalidi di guerra o per fatto di guerra, per gli invalidi per servizio e per gli invalidi civili cui siano applicabili le disposizoni contenute rispettivamente nella legge 3 giugno 1950, n. 375, nella legge 24 febbraio 1953, n. 142 e nella legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per gli orfani e le vedove di guerra e gli orfani e le vedove dei caduti per servizio cui sia no applicabili le disposizioni contenute nella legge 15 novembre 1965, n. 1288.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo e gli operai di ruolo dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di

merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate, figli di invalidi di guerra di prima categoria, orfani e vedove di guerra ed orfani e vedove di caduti per servizio).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo;

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari (che per i combattenti dell'ultima guerra dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948) oppure il duplicato del foglio matricolare mod. 104 o 106 rilasciato dal Distretto militare, in originale o in copia debitamente autenticata;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sara valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dell'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio;

i) i figli degli invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli degli invalidi per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) le vedove di guerra: l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante l'attuale godimento della pensione di guerra;

m) le vedove di caduti per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio;

n) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

q) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

r) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficio di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata;

3) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine attestante che l'aspirante è cittadino italiano dalla nascita o altra eventuale decorrenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o altra eventuale decorrenza, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudizale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano

stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidti della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla Capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole, saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 aprile 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1966
Registro n. 6 Agricoltura e foreste, foglio n. 388

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche;
3) Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato;
3) Elementi di statistica;
4) Nozioni sui servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 13 aprile 1966

Il Ministro: RESTIVO

(4433)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 206, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la designazione fatta dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a settanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, è composta come segue:

Presidente:

Campanella prof. dott. Domenico, direttore generale.

Membri:

Papa prof. Vincenzo, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Migliorati prof.ssa Lidia, titolare di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale « Leonardo Da Vinci » di Roma;

Martire dott.ssa Elisabetta n. Magnani, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Pace dott. Antonio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore principale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1966

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1966
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 377

(4721)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1964, registro n. 12 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 375, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 9 febbraio 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dal Consiglio di Stato per il presidente e dal Ministero della pubblica istruzione per i professori componenti della Commissione;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, è composta come segue:

Presidente:

Longo dott. Filippo, consigliere di Stato.

Membri:

Carlevaro prof. Enzo, ordinario di fisica tecnica nell'Università di Napoli;
Raymondi prof. Carlo, ordinario di scienze delle costruzioni nell'Università di Pisa;
Carducci Artenisio dott. Orazio, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;
Lensi ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Terzo dott. Augusto, consigliere di 2ª classe nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 giugno 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1965
Registro n. 8 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 357

(4726)

Sostituzione di due membri della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1965, registro n. 8 Lavoro e previdena sociale, foglio n. 357, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;
Considerato che il prof. Enzo Carlevaro, ordinario di fisica tecnica nell'Università di Napoli, ed il prof. Carlo Raymondi, ordinario di scienze delle costruzioni, nell'Università di Pisa, non sono disponibili per impegni precedentemente assunti;
Viste le designazioni fatte dal Ministero per la pubblica istruzione per la sostituzione nella Commissione predetta del prof. Enzo Carlevaro e del prof. Carlo Raymondi;

Decreta:

A parziale modifica del sopra citato decreto ministeriale 18 giugno 1965, sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria il prof. Bruno Finzi Contini, ordinario di fisica tecnica nell'Università di Trieste, in sostituzione dal prof. Enzo Carlevaro, ed il prof. Tullio Renzulli, straordinario di scienze delle costruzioni nell'Università di Napoli, in sostituzione dal prof. Carlo Raymondi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1965
Registro n. 15 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 272

(4727)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica del concorso per merito distinto per gli insegnanti tecnico-pratici del corrispondente ruolo organico degli Istituti tecnici industriali, relativo al posto di tintore.

La prova pratica del concorso per merito distinto, per esami e titoli, ad un posto di tintore, disponibile al 1° ottobre 1964, riservato al personale insegnante tecnico-pratico di ruolo negli Istituti tecnici industriali, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 62 *dell'11 marzo 1966*, avrà luogo in Torino presso l'Istituto tecnico industriale - Industria tintoria, via Paganini, 22, il giorno 25 giugno 1966, con inizio alle ore 8.

(4996)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

Dichiarazione del vincitore del concorso al posto di ufficiale sanitario-medico capo del comune di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3188 in data 28 aprile 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario-medico capo del comune di Genova;
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi di legge, alla nomina del vincitore;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il prof. dott. Lombardo Giuseppe, nato a Catania il 4 febbraio 1915, risultato primo idoneo nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore ed è nominato ufficiale sanitario-medico capo del comune di Genova.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio.

Il predetto dovrà assumere servizio entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, sotto pena di decadenza dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio o del Comune interessato.

Genova, addì 26 maggio 1966

Il medico provinciale: BAZZICALUPO

(4821)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1966, n. 5.

Estensione a tutto il territorio della provincia di Udine, compreso il circondario di Pordenone, delle facoltà riservistiche della zona delle Alpi.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma *Friuli-Venezia Giulia n.* 11 *del* 24 *maggio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo speciale regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, previsto dal testo unico approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 e dalle altre leggi dello Stato, in materia di protezione della selvaggina e d'esercizio della caccia, viene esteso all'intero territorio della provincia di Udine, compreso il circondario di Pordenone.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Reigone. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 10 maggio 1966

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1966, n. 6.

Concessione di contributi a favore di Comuni deficitari in ordine a mutui per opere pubbliche, assunti negli anni 1963, 1964, 1965, senza il contributo dello Stato.

(*Pubblicata nel* « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma *Friuli-Venezia Giulia n.* 11 *del* 24 *maggio* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, con decorrenza 1° gennaio 1966, a concedere contributi annui costanti ai Comuni in disavanzo economico che, negli anni 1963, 1964, 1965, abbiano deliberato l'assunzione di mutui per l'esecuzione diretta delle seguenti opere pubbliche, senza fruire del concorso dello Stato e della Regione:

1) costruzione, completamento ed ampliamento di acquedotti, fognature e cimiteri nel capoluogo e nelle frazioni, esclusi gli allacciamenti idrici e fognali privati e la costruzione di loculi cimiteriali in concessione;

2) costruzione, completamento, ampliamento e bitumatura delle strade comunali interne ed esterne agli abitati, esclusi i marciapiedi e la manutenzione delle carreggiate;

3) costruzione, completamento, ampliamento, potenziamento o rifacimento degli impianti per la distribuzione di energia elettrica nei centri abitati comunali.

I contributi possono essere concessi per un periodo di quindici anni nella misura del 4 % sull'importo complessivamente mutuato per l'esecuzione di ciascuna opera.

Il perfezionamento del mutuo deve essere avvenuto entro il termine stabilito dall'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Le domande di concessione del contributo devono essere fatte pervenire all'Assessorato regionale degli enti locali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate:

1) da copia delle deliberazioni adottate dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1965, approvate dall'organo tutorio, di assunzione del mutuo e di applicazione della tariffa massima per l'imposta di famiglia e delle supercontribuzioni sulle imposte di consumo per il pareggio del bilancio;

2) da copia del contratto o dell'atto di concessione del mutuo;

3) da copia del provvedimento della G.P.A. o della Commissione centrale della finanza locale di approvazione del bilancio di previsione dell'anno nel quale sono stati deliberati i mutui.

Art. 3.

In base alle domande di cui al precedente articolo ed all'importo dello stanziamento iscritto nel bilancio, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, approva il piano di riparto del fondo disponibile dando la precedenza alle domande dei Comuni delle classi minori.

Il contributo è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale o per sua delega dell'Assessore agli enti locali.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1966, il limite di impegno di lire 150 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione in misura di L. 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 a 1980.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 548 con la denominazione: « Contributi quindicennali a favore dei Comuni della Regione in disavanzo economico che abbiano contratto mutui ordinari negli anni 1963, 1964, 1965 per l'assunzione di opere pubbliche senza fruire del concorso dello Stato » e con lo stanziamento di lire 150 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica n. 6 per lire 50 milioni e rubrica n. 7 per lire 100 milioni dell'allegato n. 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopra citato capitolo 548 e, per gli esercizi finanziari dal 1967 al 1980, ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 23 maggio 1966

BERZANTI

(4702)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.